

Comunicato dell'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte
Zone carenti per l'assistenza primaria 1 e 2 semestre 2009.

La presente pubblicazione dell'elenco delle zone carenti di assistenza primaria viene effettuata ai sensi dell'art. 34, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale approvato e reso esecutivo in data 29/7/2009 e dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina

Generale 2006, D.G.R. n. 28-2690 del 24/4/2006 pubblicato sul B.U.R.P. n. 20 del 18/5/2006.

Essa costituisce anche notificazione ufficiale agli interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali.

Possono concorrere al conferimento degli incarichi nelle zone carenti:

a) I Medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della Regione Piemonte e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra Regione, ancorchè non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto, per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.

La data cui fare riferimento per il calcolo dell'anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici di assistenza primaria è quella posseduta alla data di pubblicazione dell'elenco delle zone carenti.

b) I Medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno 2009, nell'area dell'Assistenza Primaria, pubblicata sul B.U.R.P. del 18 dicembre 2008, supplemento al numero 51.

Si richiama pertanto l'attenzione dei medici interessati sul fatto che l'essere già convenzionato per l'assistenza primaria – alla data di presentazione della domanda – non consente di partecipare alla procedura di assegnazione delle carenze per graduatoria, poiché il vigente A.C.N. all'art. 15, comma 11, dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all'assegnazione di una zona carente solo per trasferimento.

Es.: un medico convenzionato per l'assistenza primaria, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria all'assegnazione delle zone carenti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2 lett. a).

Per quanto concerne le percentuali assegnabili ai medici aspiranti agli incarichi vacanti di assistenza primaria, si ritiene opportuno attenersi strettamente, a quanto previsto dal comma 7, dell'art. 16, dell'Accordo Collettivo Nazionale, riservando il 67% dei posti ai possessori dell'Attestato di Formazione in Medicina Generale e il 33% dei posti ai possessori del titolo equipollente.

Per consentire l'applicazione delle percentuali si considera il totale dei posti dell'Azienda. In ordine di pubblicazione si procede con il calcolo della percentuale del 67% in favore dei possessori dell'attestato di formazione specifica in medicina generale. Soddisfatta tale percentuale si procede con il calcolo della percentuale del 33% in favore dei possessori del titolo equipollente.

I sanitari interessati al conferimento degli incarichi nelle zone carenti citate, dovranno presentare all'Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte - Settore Assistenza Sanitaria Territoriale - Corso Regina Margherita 153 bis 10122 Torino, apposita domanda, in bollo che dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., per ogni ambito territoriale carente, secondo lo schema allegato, entro 15 giorni (fa fede il timbro postale di partenza) dalla presente pubblicazione, indicando, le eventuali altre località per le quali hanno presentato analoga domanda.

Si precisa infine che i Medici di cui al punto a) dovranno allegare dichiarazione dell'Azienda Sanitaria Locale competente che attesti la data di anzianità di iscrizione negli elenchi.

Dovrà essere allegato alla domanda, atto sostitutivo di notorietà, attestante se alla data di presentazione della domanda siano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamento di pensione o eventuali posizioni di incompatibilità.

Dovrà inoltre essere compilata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa al possesso della residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale dei medici di assistenza primaria, nella località carente per l'attribuzione di punti 5 e nell'ambito della Regione Piemonte per l'attribuzione di punti 20, così come previsto dalle lettere b) e c) del comma 3, art. 34, dell'Accordo Collettivo Nazionale. Si precisa che tale requisito deve essere mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

La mancata presentazione dell'allegato 1) comporta l'impossibilità di attribuire l'eventuale punteggio spettante per la residenza sia nella Regione Piemonte che nell'ambito territoriale dichiarato carente.

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali prevista dall'allegato 2) comporta l'impossibilità di inserimento nella graduatoria delle zone carenti di assistenza primaria.

Il Dirigente del Settore
Assistenza Sanitaria Territoriale
Daniela Nizza